

COMUNE DI MODICA**REGOLAMENTO****per la Pubblicità della Situazione Patrimoniale dei Consiglieri
Comunali e degli altri soggetti Obbligati.****Art. 1****Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'anagrafe del patrimonio e dei redditi degli amministratori e dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune in attuazione dell'art. 41 bis T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000 rubricato "Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo".
2. Sono tenuti alla sua osservanza i consiglieri comunali, gli assessori - compreso sindaco - e gli amministratori a qualunque titolo facenti parte di enti, organismi ed aziende in rappresentanza comunale.
3. L'obbligo del precedente comma è esteso ai direttori degli enti strumentali dell'Ente, nonché delle società, fondazioni e/o altro ente partecipato dal Comune.

Art. 2**Obblighi al momento dell'assunzione alla carica**

1. I soggetti sopra indicati, entro trenta giorni dalla assunzione dell'Ufficio, sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale:
 - 1) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
 - a) il reddito annuale, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
 - b) i beni immobili posseduti;
 - c) i beni mobili registrati posseduti;
 - d) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
 - e) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie;
 - 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - 3) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
 - 4) autocertificazione stato di famiglia.

Art. 3**Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei figli del soggetto obbligato**

1. All'atto del deposito di cui al precedente articolo 2, l'interessato è tenuto a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c., e dei componenti il nucleo familiare.
2. Ove il coniuge non separato ed i componenti il nucleo familiare non vi consentano espressamente, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione.

Art. 4
Obblighi annuali durante la carica

1. Ogni anno, entro e non oltre il 30 settembre, i soggetti di cui all'art. 1 dovranno depositare un'attestazione, con autocertificazione, concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell'art. 2 determinata nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è esteso anche per gli adempimenti previsti all'art. 3.
2. La dichiarazione da parte dell'interessato viene pubblicata annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'Ente.

Art. 5
Diffida ad adempiere

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza, decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2 e 4 il Segretario Generale, a mezzo di raccomandata a.r., diffida il soggetto inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 8. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco ed al presidente del Consiglio Comunale qualora trattasi di Consigliere.
2. Nel caso in cui il diffidato provveda nel termine assegnato, il Segretario Generale ne darà comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio qualora trattasi di Consigliere.
3. Nel caso in cui il diffidato non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o ad integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario Generale, fermo restando quanto previsto al successivo art. 8, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, qualora trattasi di consigliere.

Art. 6
Pubblicità

1. L'anagrafe del patrimonio e dei redditi è pubblica.
2. Chiunque può richiederne copia sostenendo le relative spese.
3. Nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni, la Segreteria Generale ne cura la pubblicizzazione tramite stampa e affissione all'Albo pretorio informatico e la trasmissione all'Ufficio Adempimenti fiscali dell'Ente.

Art. 7
Diritto all'informazione degli elettori

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste dal presente Regolamento.
2. Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta al Segretario Generale.

Art. 8
Sanzione pecuniaria

1. A carico dei soggetti inadempienti è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 2.000,00 (duemila) ad un massimo di euro 20.000,00 (ventimila).
2. L'organo competente a irrogare la sanzione è individuato nel Segretario Comunale.
3. Si applicano le procedure della L. 689/1981.

Art. 9
Norme di prima applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Decorsi giorni 30 (trenta) dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3.
3. Nei successivi trenta giorni la Segreteria Generale provvederà alla pubblicizzazione nei modi indicati dall'art. 6.